



COMUNE DI LICODIA EUBEA

Città Metropolitana di Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. del Reg. 20 data 06-05-2020

OGGETTO: Strategia Nazionale Aree Interne - Riapprovazione delle integrazioni alla Convenzione quadro per l'associazionismo e degli schemi di regolamento relativi alle sei funzioni associate

L'anno duemilaVENTI il giorno sei, del mese di Maggio, alle ore 16,00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. VERGA GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. CUMMAUDO SANTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. RANDONE SANTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
4. GALOFARO RITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE

3 1

Assiste il Segretario generale Dott. Maurizio Casale. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della Legge n. 142/90 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

X di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1)

modifiche/sostituzioni (1)

separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante con l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)
X con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante



PREMESSO CHE



- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17.12.2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (UE);
- le modalità e destinazioni di impiego di tali fondi trovano definizione nell'accordo di Partenariato, un documento predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che "definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro", nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- nello specifico, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne". Detta Strategia stabilisce che i Comuni "costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui, sistemi locali intercomunali, sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo";
- la Regione Siciliana con deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto: "Programmazione 2014/2020 – Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)", ha, tra l'altro, individuato le aree interne oggetto degli interventi previsti dalla Strategia, tra cui l'area definita Calatino di cui fanno parte i seguenti 8 Comuni: Caltagirone, Grammichele, Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, San Michele di Ganzaria, San Cono, Mirabella Imbaccari;
- la Legge di Stabilità n. 205 del 27.12.2017 con cui sono state stanziare risorse da parte del CIPE per l'Area Interna del Calatino, sino ad allora riconosciuta soltanto dalla Regione;
- i Comuni dell'Area interna del Calatino hanno stipulato in data 25/07/2016, ai sensi dell'art. 30 del TUEL d.lgs.267/2000, una Convenzione inerente l'Associazione delle funzioni e servizi a supporto della Strategia di sviluppo sociale ed economico dell'area interna del Calatino" contenente gli indirizzi per la gestione associata di funzioni e servizi finalizzata all'adempimento del requisito associativo vincolante per l'ammissibilità della Strategia secondo il percorso dettato dal metodo SNAI;
- la predetta Convenzione individua nel Comune di Caltagirone il Comune Capofila dell'Area del Calatino e l'Assemblea dei Sindaci quale organo di massima centralità e di coordinamento dell'area;
- secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi, che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati"
- la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione dei suddetti servizi (ambiti ottimali), nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni



fondamentali; la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano a tale strategia dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata dei servizi;

- l'art. 30 del D.lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", dispone che: "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici di Convenzione di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti";
- all'articolo 2 della predetta Convenzione sono state indicate le funzioni da svolgere in forma associata prevedendo una apposita regolamentazione per il coordinamento gestionale nell'attuazione;
- richiamato il verbale dell'Assemblea dei Sindaci del Calatino del 20/02/2020 in cui in merito alle Funzioni Associate da condividere fra i Comuni, confermato quanto stabilito nell'articolo 2 della citata Convenzione, sono stati deliberati gli ambiti delle funzioni da associare;
- richiamato il verbale dell'Assemblea dei Sindaci del Calatino del 02/03/2020 in cui in merito alle Funzioni Associate da condividere fra i Comuni, confermato quanto stabilito nell'articolo 2 della citata Convenzione, e quanto già deliberato con verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 20/02/2020, veniva deliberato di ampliare gli ambiti delle funzioni da associare includendo altri ambiti aggiuntivi
- la Strategia per le Aree Interne prevede una serie di funzioni da associare, e nello specifico:
 - *Funzione di Protezione Civile;*
 - *Funzione Polizia Locale;*
 - *Gestione dei Servizi Informatici e Telematici;*
 - *Servizi per la Promozione Turistica;*
 - *Servizi di Trasporto Pubblico Locale;*
 - *Ufficio Unico per la Progettazione per lo Sviluppo Locale.*
- per la gestione delle funzioni in forma associata i Comuni dell'Arca interna del Calatino si sono impegnati ad approvare con delibera dei rispettivi Consigli Comunale la convenzione quadro ed i protocolli operativi di ciascun servizio/funzioni entro la data della sottoscrizione dell' APQ;

TENUTO CONTO che nell'ambito della Strategia per le Aree Interne, le Regioni gestiscono i Programmi Operativi Regionali e i Programmi di Sviluppo Rurale, mentre i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui (sistemi locali intercomunali), rappresentano la base istituzionale per la produzione dei servizi programmati e per la realizzazione dei progetti di sviluppo.

CONSIDERATO CHE a seguito del decentramento amministrativo avviato con la Legge n. 59/97 è in atto un processo di aggregazione tra gli Enti Locali, promosso dallo Stato e dalla Regione al fine di incentivare la gestione associata di funzioni e servizi; il Decreto Legislativo n. 112/98 ha disposto che le Regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle funzioni amministrative in forma associata, favorendo processi di aggregazione dei Comuni di minore dimensione demografica; l'art.



13 del D.lgs. 267/2000 - TUEL attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 nonché dalla legge n.56/2014 e s.m.i, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane;

VISTI in particolare - l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni; - il comma 28 dell'art. 14 sopra richiamato, che stabilisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano le funzioni fondamentali in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione;

VISTO l'art. 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTE

la L.R. 15 marzo 1963, n. 16;

la L.R. 6 marzo 1986, n. 9;

la L.R. 16 dicembre 2008, n. 22;

VISTO il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali per la Regione Siciliana, pubblicato sulla GURS n. 20 del 09/05/2008 – Supplemento ordinario, in particolare l'art. 381 "Convenzioni Art. 24, legge n. 142/1990 recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 48/1991 (art. 6, legge n. 265/1999)" che testualmente recita: 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 4. L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per le materie oggetto della convenzione. 5. Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

RILEVATO CHE

- l'Assemblea dei Sindaci dell'AI Calatino nella seduta del 02 Marzo 2020 ha individuato sei ambiti di intervento su cui sperimentare l'associazione delle funzioni per lo sviluppo della strategia: Funzione di Protezione Civile; Funzione Polizia Locale; Gestione dei Servizi Informatici e Telematici; Servizi per la Promozione Turistica; Servizi di Trasporto Pubblico Locale; Ufficio Unico per la SNAI, per la Progettazione per lo Sviluppo Locale.
- la gestione associata delle predette funzioni e servizi è tesa ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni dell'AI del calatino; l'obiettivo che i Comuni sottoscrittori si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di

COMUNE DI LINDOBA
2017



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalle leggi in materia di enti locali; Che è, pertanto, necessario regolare i rapporti interni ai Comuni dell'Al del Calatino, attraverso regole di autorganizzazione amministrativa, nel rispetto delle norme giuridiche positive;

RITENUTO di ridefinire l'assetto organizzativo complessivo e funzionale dell'aggregazione dell'Al del calatino alla luce dei servizi e delle funzioni da gestire in convenzione;

DATO ATTO che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

DATO ATTO che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

DATO ATTO che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente **VISTO** il D. Lgs. 50/2016;

ATTESA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la superiore proposta di deliberazione, le integrazioni alla Convenzione quadro e gli schemi di regolamento delle sei funzioni associate;
3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere ai necessari e conseguenti adempimenti e trasmettere al Consiglio Comunale tutti gli atti approvati dalla Giunta nella seduta odierna, per l'approvazione definitiva da parte dello stesso Organo, nello specifico :
Convenzione quadro integrativa (All. 1);
n. 6 allegati Schemi di regolamento afferenti alle seguenti funzioni :
Funzione di protezione civile (All. 2);
Funzione polizia locale (All. 3);
Gestione dei Servizi Informatici e Telematici (All.4);
Servizi per la promozione turistica (All. 5);
Servizi di trasporto pubblico locale (All. 6);
Ufficio unico per la SNAI, per la progettazione europea e per lo sviluppo locale (All. 7).
4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 - 2° comma della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi.





Proposta di Deliberazione n. 10 del 06.05.2020

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

Li. 06/05/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

Li. 06.05.2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1991 si attesta la copertura finanziaria come segue:

Intervento	Capitolo	Impegno N°	Gestione	Previsione	Disponibilità	Impegno con la presente
.....	comp./res.	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res.	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res.	€.....	€.....	€.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li.....

L'ASSESSOR ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li.....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n. del

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. del

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li.....

Il presente atto, a norma dell'art. 32 della legge 18 Giugno 2009 n. 69 è stato pubblicato all'Albo informatico di questo Comune al n. 100/20 del registro in data 07 MAG 2020.

Li 07 MAG 2020



Attesto che avverso il presente atto, nel periodo dal..... al non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico di questo Comune dal al a norma dell'art. 32 della legge 18 Giugno 2009 n. 69 e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li.....

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 06-05-2020 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1991



IL SEGRETARIO COMUNALE

Li 06-05-2020